

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26244 Anno 2017

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

Data pubblicazione: 03/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 4745-2016 proposto da:

NUZZACCI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE N.6, presso lo studio dell'avvocato LAURA POLIMENO, rappresentato e difeso dall'avvocato DIMITRY CONTE;

- *ricorrente* -

contro

ITALFONDIARIO S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SISTINA n.42, presso lo studio dell'avvocato GAETANO CAPRINO, che la rappresenta e difende;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 501/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 20.9.2010 il Giudice dell'Esecuzione di Lecce ha rigettato l'istanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti di Giuseppe Nuzzaci dalla S.p.A. Italfondario. Il Tribunale di Lecce ha rigettato il reclamo proposto dall'esecutato e la Corte d'Appello di Lecce ne ha rigettato il gravame.

Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso Giuseppe Nuzzaci, deducendo violazione di legge ed omesso esame di un fatto decisivo. L'intimata ha depositato atto di costituzione

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Premesso che, secondo i dati fattuali esposti in seno all'impugnata sentenza, l'istanza di vendita è stata presentata dalla creditrice il 26.9.1996, la documentazione ipocatastale è stata depositata il 12.10.2000, mentre non sono stati depositati il certificato di destinazione urbanistica nè la planimetria, il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 567 c.p.c., è infondato. 2.1. Ed, infatti, il testo dell'art. 567 c.p.c., novellato dalla L n. 302 del 1998, è divenuto applicabile alle procedure esecutive per le quali, come nella specie, era stata in precedenza presentata istanza di vendita, soltanto a far tempo dall'entrata in vigore della disciplina transitoria introdotta dal DL n. 328 del 1998 art. 4 (entro centottanta giorni a decorrere dal 23.9.1998, art. 5), poi

integrata in sede di conversione, con l'introduzione dell'art 13 bis della L n. 302 del 1998, che ha previsto per l'allegazione della predetta documentazione necessaria alla vendita, i termini di quattro, sei, nove e dodici mesi, a seconda se l'istanza di vendita fosse stata rispettivamente depositata entro il dicembre 1995, 1996, 1997 o nel corso del 1998, a decorrere dal 22.11.1998, data della sua entrata in vigore. Successivamente, tale termine è stato modificato: al 21.4.2000, per effetto dell'art 1 del DL n. 64 del 1999 (convertito con modificazioni con la L. 14 maggio 1999, n. 134), ed al 21 ottobre 2001 per effetto del DL n. 291 del 2000 (in sede di conversione L. 14 dicembre 2000 n. 372 lo haridotto al 30 giugno 2001) (cfr. per una ricognizione di tale assetto normativo, Cass. n. 8105 del 2013), ed in conclusione, il deposito della documentazione ipocatastale non è tardivo.

3. Col secondo motivo, si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al mancato deposito dell'ulteriore documentazione, ai fini della declaratoria d'estinzione della procedura. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. In disparte l'erroneità della deduzione, ai sensi del numero 5 dell'art. 360 c.p.c., di un errore di diritto, la sentenza è coerente col principio (Corte Cost. n 379 del 2005 e Cass. n. 9548 del 2009) secondo cui solo il mancato deposito della documentazione ipocatastale, ovvero del certificato notarile sostitutivo, deve considerarsi come causa di estinzione del procedimento esecutivo, mentre il mancato deposito del certificato di destinazione urbanistica e delle mappe censuarie nei termini prescritti non risulta affatto sanzionato con l'estinzione. Tale interpretazione va condivisa, in quanto fondata sul dato letterale e sistematico delle due norme,

dell'art. 567 c.p.c. commi 2 e 4 nel testo vigente *ratione temporis*.

4. Non va provveduto sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata, tale non potendo considerarsi il mero deposito di procura.

PQM

Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.